



COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE

Art. 1

Definizione di servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente (da ora n.c.c.) è un servizio di trasporto pubblico non di linea. Esso è svolto con automezzi per il trasporto di non oltre nove persone compreso il conducente. Il servizio di n.c.c., la cui richiesta va inoltrata presso la sede del vettore, è effettuato su richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orario stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio

Il numero massimo delle autovetture per il servizio di n.c.c. nel Comune di Tuoro sul Trasimeno è fissato in cinque unità e può essere variato da provvedimento motivato del Consiglio Comunale.

Art. 3

Titoli preferenziali

Ai fini della formazione della graduatoria le domande vengono valutate tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali:

- documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di autonoleggio con conducente per almeno sei mesi: punti 30
- residenza nel Comune di Tuoro sul Trasimeno o in alternativa titolarità di attività turistica attiva all'atto di presentazione della domanda: punti 30
- stato di disoccupazione: punti 20
- titolo di studio media superiore: punti 10
- disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap: punti 30
- documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di collaboratore familiare di impresa di autonoleggio con conducente per almeno sei mesi: punti 10

- disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata: punti 5
- disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato: punti 5

Art. 4

Domanda e rilascio dell'autorizzazione

La domanda di autorizzazione è inoltrata al Comune mediante apposito modulo entro i termini indicati nel bando. Sono considerate irricevibili le domande presentate da soggetti che:

- risultino già titolari di due o più autorizzazioni per il servizio di n.c.c. rilasciate dal Comune di Tuoro sul Trasimeno;
- nell'ultimo quinquennio abbiano trasferito a terzi autorizzazioni per il n.c.c.;

l'autorizzazione è rilasciata a chi abbia la proprietà o disponibilità anche in leasing dell'autovettura. Alla disponibilità attuale al momento dell'istanza è equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing ai sensi dell'art. 1351 c.c.

uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda in ciascun bando ed in ogni domanda non può essere richiesta più di una autovettura.

Art. 5

Durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di revoca o decadenza previsti negli articoli successivi del presente regolamento.

Art. 6

Trasferibilità delle autorizzazioni

L'autorizzazione può essere trasferita, ai sensi dell'art. 9 della l. 21/92, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli regionali dei conducenti di veicoli.

Art. 7

Inizio del servizio

L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio di n.c.c. entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. I titolari possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti ed anche della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del c.c.

Art. 8

Sospensione della autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di sei mesi qualora il titolare:

- contravvenga agli obblighi e/o ai divieti imposti dalla normativa in materia e dal presente regolamento;
- sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti;
- interrompa il servizio senza giustificato motivo;

il provvedimento di sospensione è adottato dal responsabile del servizio.

Durante il periodo di sospensione l'autorizzazione è materialmente ritirata.

Art. 9

Decadenza della autorizzazione

L'autorizzazione decade:

- per mancato inizio del servizio di n.c.c. entro il termine stabilito;
- per il fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- per rinuncia del titolare;
- per perdita dei requisiti.

Art. 10

Stazionamento su aree pubbliche

E' ammesso stazionamento di autovetture per il n.c.c. su aree pubbliche nel rispetto del vigente C.d.S.

Art. 11

Tariffe

I titolari hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autovetture le tabelle tariffarie.

Art. 12

Obblighi dei conducenti

I conducenti hanno l'obbligo di:

- conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli a richiesta degli organi di controllo;
- compiere i servizi che siano richiesti dagli organi di polizia nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- comunicare al Sindaco entro le 48 ore precedenti ogni sospensione del servizio;
- esporre le tariffe;

le violazioni agli obblighi suddetti comportano un provvedimento di sospensione.

Art. 14

Divieti per i conducenti

Ai conducenti è fatto divieto di:

- far salire persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- portare animali propri nell'autovettura;
- deviare di propria iniziativa il percorso;
- interrompere il servizio salvo specifica richiesta del passeggero;
- le violazioni ai divieti suddetti comportano un provvedimento di sospensione.

Art. 15

Sanzioni

Tutte le infrazioni al presente regolamento che non siano punite ai sensi del D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992, sono punite ai sensi del presente articolo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 16

Disposizioni finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, abroga il precedente e ogni altra disposizione comunale in materia.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 26 DEL 12/06/2010